

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

**POSIZIONE COMUNE 2005/146/PESC DEL CONSIGLIO**  
**del 21 febbraio 2005**  
**recante proroga della posizione comune 2004/161/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

*Articolo 1*

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

La posizione comune 2004/161/PESC è prorogata fino al 20 febbraio 2006. Essa sarà riesaminata alla luce delle elezioni legislative che si terranno nello Zimbabwe nel marzo 2005.

considerando quanto segue:

*Articolo 2*

La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data di adozione.

- (1) Il 19 febbraio 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/161/PESC<sup>(1)</sup> che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe per un periodo di 12 mesi a partire dal 21 febbraio 2004.

*Articolo 3*

La presente posizione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

- (2) Tenuto conto della situazione in Zimbabwe la posizione comune 2004/161/PESC dovrebbe essere prorogata per un nuovo periodo di dodici mesi,

Fatto a Bruxelles, addì 21 febbraio 2005.

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

J. ASSELBORN

---

<sup>(1)</sup> GU L 50 del 20.2.2004, pag. 66.